

COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 18	Oggetto
Del 29/04/2015	Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura (NCC)
Immediata esecutività	rimessa con conducente mediante autovettura (NCC). Approvazione.

L'anno duemilaquindici, addi ventinove del mese di aprile alle ore 21.20 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

	A A A A A A A A A A		Presenti	Assenti
Monte	emerani Paolo	Sindaco	X	
1 Borgo	gni Elisabetta	Consigliere	x	İ
2 Parsir	ni o Parisini Irene	Consigliere	x	
Basta	Giuseppe	Consigliere	x	
Miche	li Paola	Consigliere	x	}
Bini S	ilvio	Consigliere	x	
Braca	lente David	Consigliere	x	
Bianc	hini Giuliano	Consigliere	x	
Bari M	larco	Consigliere	х	
Papin	i Fabio	Consigliere	x	
0 Civale	Giuseppe	Consigliere	x	
1 Zanot	oi Mauro	Consigliere	x	
2 Bellor	i Marino	Consigliere	x	
		-	13	10

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg.ri: Monaci Costanza, Zanda Nicola,Poggialini Alessandro, Rosini Martina

Con l'intervento del Segretario Comunale Dott. Mancusi Rossano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.Montemerani Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la firesidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL PRESIDENTE

F.toSig. MONTH ERANI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. MANCUSI ROSSANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, ... 2... MAR ... 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mancusi Rossano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, approvato con deliberazione C.C. N. 65 del 22/12/2007 e ritenuto opportuno doverlo integrare aumentandone di 2 unità il numero delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente, da effettuarsi mediante autovettura, al fine di rivitalizzare la rete di collegamento viario del vasto territorio comunale;

Ritenuto utile nel perdurare della crisi economica, promuovere nuovi servizi pubblici di autovettura, non essendo altresì presente a Buonconvento, quello di taxi;

Considerata altresì la necessità di adottare misure per favorire la giovane imprenditoria;

Considerato che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di cui in premessa è stato approvato con deliberazione n. 65 in data 22/12/2007, e negli anni a seguire sono aumentate le strutture ricettive presenti nel Comune e visto il Decreto del Dirigente Regione Toscana Area di coordinamento turismo, commercio e terziario, n. 1491 del 30/04/2013, con il quale viene disposto l'inserimento del Comune di Buonconvento nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, crediamo che aumentare di 2 unità il numero delle autorizzazioni NCC, sia un primo passo per venire incontro alle mutate esigenze del comparto turistico;

Dato atto dell'informativa rivolta alle Associazioni Provinciali di Categoria, alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e alle Associazioni Provinciali dei Consumatori, al fine di acquisire un parere puramente consultivo sulla medesima proposta e visto il parere favorevole espresso, nel termine di 10 (dieci) giorni, come considerato, dalla Associazione dei Consumatori – U.N.C. di Siena;

Visti gli Artt. 41 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e Art. 96 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Belloni Marino Capogruppo Consiliare "Movimento Cinque Stelle", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Papini Fabio Capogruppo Consiliare "Buonconvento Insieme per Fabio Papini", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Borgogni Elisabetta per il gruppo "Centrosinistra per Buonconvento", riportata negli allegati "Interventi";

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di nuovo regolamento comunale per l'esercizio della attività di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva, separata, votazione risultata unanime

DELIBERA

L'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

INTERVENTI allegati alla delibera C.C. n. 18 del 29.04.2015

Sindaco: questo Regolamento era da tempo in corso di elaborazione, era stato esaminato dall'apposita Commissione.

Consigliere Papini Fabio: volevo fare un complimento sia All'Assessore Zanda che al Consigliere Borgogni, che poi è presidente della Commissione, per aver istituito la Commissione ed affrontata la problematica, recepito ed apportato le modifiche che anche l'opposizione ha ritenuto opportuno confrontare e discutere con la maggioranza. Ringraziamo, pertanto, la maggioranza perché secondo noi questo è il cammino giusto da intraprendere per poi arrivare a quegli obiettivi comuni a favore della comunità di Buonconvento.

Consigliere Belloni Marino: anche lui ringrazia il Consigliere Borgogni e l'Assessore Zanda, dopodiché legge l'allegata dichiarazione di voto favorevole.

Consigliere Papini Fabio: legge l'allegata dichiarazione di voto.

Consigliere Borgogni Elisabetta: anche il nostro gruppo è favorevole a questo Regolamento, la cui rielaborazione e approfondimento sono stati voluti dai nostri capigruppo, le osservazioni che tutta la Commissione con serietà ha fatto sono state recepite, per cui il nostro voto non può essere che favorevole.



OGGETTO:Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 49: Pareri sulla proposta di deliberazione n. 📈 🖔 sottoposta

al Consiglio Comunale del 29.04.2015

avente per oggetto: Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura (NCC). Approvazione.

Il sottoscritto Dott. Mencarelli Manuele, in qualità di Responsabile dell'Area di Vigilanza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì, 21.04.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Dott. Mencarelli Manuele)



Consiglio Comunale del 29/04/2015

Oggetto:

Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura (NCC). Approvazione.

Dichiarazione di voto: Favorevole

Sig, Sindaco e consiglieri tutti, abbiamo voluto vederci chiaro, il tutto era a nostro avviso doveroso visto che nelle precedenti legislature ben nove licenze erano state rilasciate senza tuttavia vederne mai il beneficio sul nostro territorio.

Quello che non siamo riusciti mai a capire perchè il Comune di Monteroni ne rilasciava solo due effettivamente operanti, mentre noi eravamo già a nove che poi con l'aggiunta di queste due diventeranno undici, non vi sembra uno strano record.

L'adozione di nuove clausole porteranno sicuramente più trasparenza in questo nuovo bando, visto che anche le nostre richieste di modifica sono state accolte.

Dichiarazione di voto: Favorevole.

IL CONSIGLIERE COMUNALE del COMUNE DI BUONCONNENTO Mantre Belleni



DICHIARAZIONE DI VOTO

Noi del gruppo "Buonconvento Insieme per Fabio Papini" visto e considerato che nella commissione "Bilancio e Affari Generali" sono state recepite e poi sottoscritte le nostre osservazioni all'interno del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura (NCC)".

La nostra dichiarazione di voto è Favorevole.

Buonconvento 3

IL CONSTRUCTO DI BUON CONVENTO
Fabio Pagini

COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI NOLEGGIO
DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
(NCC)



- Art. 1 Disciplina e definizione del servizio
- Art. 2 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 3 Condizioni di esercizio
- Art. 4 Numero delle autorizzazioni
- Art. 5 Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 6 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 7 Operatività del servizio
- Art. 8 Rimesse per il servizio NCC
- Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- Art. 10 Accesso alla professione di noleggiatore
- Art. 11 Concorso per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 12 Contenuti del bando di concorso
- Art. 13 Criteri di valutazione e titoli di preferenza
- Art. 14 Assegnazione e rilascio di autorizzazione
- Art. 15 Validità dell'autorizzazione
- Art. 16 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 17 Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 18 Caratteristiche delle autovetture
- Art. 19 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 20 Acquisizione della corsa e informazione all'utenza
- Art. 21 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 22 Comportamento degli utenti
- Art. 23 Collaborazione alla guida
- Art. 24 Interruzione del trasporto
- Art. 25 Trasporto ai portatori di handicap
- Art. 26 Tariffe
- Art. 27 Contachilometri
- Art. 28 Sostituzione del Veicolo
- Art. 29 Locazione temporanea ed eccezionale delle autovetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
- Art. 30 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 31 Reclami
- Art. 32 Assenze, aspettativa, distacchi
- Art. 33 Addetti alla vigilanza
- Art. 34 Idoneità dei mezzi in servizio
- Art. 35 Sanzioni amministrative
- Art. 36 Sanzioni amministrative e pecuniarie. Misura e procedimento
- Art. 37 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 38 Sospensione cautelare
- Art. 39 Diffida
- Art. 40 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 41 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 42 Effetti della rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 43 Entrata in vigore

Art. 1 DISCIPLINA E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di noleggio con conducente (NCC) è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti. Si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede denominata "rimessa" del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, concordando direttamente con lo stesso, l'importo del trasporto. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale, per qualsiasi destinazione. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse di cui all'Art. 9 del presente regolamento comunale.
- 2. La Giunta Comunale, quando nel Comune non è esercitato il servizio di taxi può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi ai sensi dell'Art. 11 comma 5, della L. 15.01.1992 n. 21.
- 3. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento, nella Legge 15.01.1992 n. 21, nelle Leggi Regione Toscana 06.09.1993 n.67, 08.02.1994 n.18 e 31.07.1998 n.42, nel D. Lgs. 30.04.1992 n.285; nel D.P.R. 16.12.1992 n.495; nel D.M. 20.12.1991 N.448, per quanto applicabili.
- 4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme comunitarie e alle Leggi dello Stato e della Regione Toscana. Secondo il principio della gerarchia delle fonti di diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 2 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

- 1. L'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, attraverso bando di pubblico concorso.
 - 2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
- 3. Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 7, comma 1, della Legge n. 21/92 il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente può essere solamente una persona fisica e al fine del libero esercizio della propria attività può:
- a) essere iscritto, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'Art. 5 della Legge 08.08.1985, n.443;

- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizio, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
- d) essere imprenditore privato che svolge esclusivamente l'attività disciplinata dal presente Regolamento.
- 4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui sopra, ossia alla cooperativa o al consorzio e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
- 5. Ai sensi del comma 3 dell'Art. 7 della L. N.21/92, nel caso di recesso dagli organismi di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. E' consentito inoltre conferire in uso l'autorizzazione anche a tutte le altre forme societarie e rientrarne in possesso negli stessi casi suesposti.
- 6. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio comunale competente, dei seguenti documenti:
 - Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisci, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - Copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - Copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'Art. 6 della L. 15/01/1992 N.21 da parte di eventuali conducenti del veicolo.
- 7. Le autorizzazioni a suo tempo rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi previsti di decadenza e/o revoca, sono personali e cedibili solamente ai sensi dell'Art. 14 del presente regolamento.

Art. 3 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
- 2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il rilascio fino ad un massimo di 2 (due) autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

Art. 4 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, lett. a), della Legge 15.01.1992 n. 21 e della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 131 del 01.03.1995, allegato A, punto 4, tenuto conto del numero degli abitanti del Comune, delle attività produttive e turistiche, dei centri ricreativi, sportivi, culturali e socio sanitari esistenti nel territorio, viene stabilito complessivamente in numero di 11 il numero massimo delle autorizzazioni relative al servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente, da effettuarsi mediante autovettura, da rilasciare ai sensi dell'Art. 10 della Legge Regionale n. 67/93 e della suddetta deliberazione del C.R.T.

Art. 5 RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente sono esclusivamente quelle così definite dall'Art. 47, c.2 lettera b), 2° alinea e dell'art. 54, c. 1 lettera a), del D.lgs 30/04/1992, n.285 e, portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune e il numero di autorizzazione.

Art. 6 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

- 1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, previa autorizzazione della Giunta Comunale e nel rispetto del disposto di cui agli Art. 2, 12 e 13 della Legge 15.01.1992 n. 21, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
- 2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, previa autorizzazione da parte dell'Ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito dall'Art. 12, comma 7, della Legge Regionale 14/84. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 7 OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. Nessun titolare di autorizzazione rilasciata da altro Comune può stazionare stabilmente sul territorio comunale. Il Comune può effettuare le verifiche del caso e disporre l'allontanamento di veicoli non autorizzati.

Art. 8 RIMESSE PER IL SERVIZIO NCC

- 1. La rimessa è il luogo ove il veicolo sosta e deve essere ubicato nel territorio del Comune. E' a disposizione dell'utenza ed è il sito presso il quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio. Per rimessa si intende il luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicolo adibito al servizio NCC. L'idoneità è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica e alla destinazione d'uso.
- 2. Nel caso di autorizzazioni posseduto da titolare che appartenga a forme di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'Art.7 lettere b) e c) della L.21/92, to stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

Art. 9 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- 1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini o equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) idoneità professionale.
- 2. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi incorra negli impedimenti soggettivi di cui all'Art. 10 comma 2 del presente regolamento.
- 3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 08.09.1993 n. 67.

Art. 10 ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- 1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA", tenuto dalla Camera di Commercio, di cui all'Art. 3 della Legge Regionale 08.09.1993 n. 67.
- 2. Costituiscono impedimenti soggettivi:
 - a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31.5.1965 n. 575 e succ. mod. (antimafia);

- essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri comuni;
- e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di NCC dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
- 3. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1) lettera b), ed acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1°, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- 4. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 11 CONCORSO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1. Le autorizzazioni vengono rilasciate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli.
- 2. Il bando è indetto dal Responsabile della Struttura Comunale Competente entro 6 mesi dalla data in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni e dell'avvenuta emanazione del bando è data notizia per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
- 3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, nel territorio del Comune di Buonconvento, di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
- 4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

Art.12 CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso, che sarà pubblicato nel B.U.R.T., deve prevedere:

- 1. numero delle autorizzazioni da assegnare;
- 2. elenco dei titoli oggetto di valutazione;
- 3. indicazioni di ulteriori titoli che danno luogo a criteri di preferenza
- 4. indicazione del termine per la presentazione delle domande
- 5. indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio
- 6. schema di domanda di partecipazione

ART. 13

CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA

Al fine del rilascio delle autorizzazioni, la struttura comunale competente procede alla valutazione dei titoli a cui sarà assegnato il punteggio a fianco indicato:

a)	Laurea magistrale	Punti 5
b)	Laurea triennale	Punti 4
c)	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Punti 3
d)	Diploma di scuola secondaria di primo grado	Punti 2

- e) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da impresa che gestisce il servizio di noleggio con conducente, o in qualità di collaboratore alla guida, oppure sostituto alla guida: Punti 0,5 a semestre fino ad un massimo di 3 (tre) semestri;
- f) Periodi di titolarità di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente: Punti 0,5 a semestre fino ad un massimo di 3 (tre) semestri;
- g) Altri titoli purché documentati:
 - conoscenza di lingua straniera fra: inglese, francese, tedesca, o spagnola
 Punti 2 per ogni attestato prodotto
 - titoli professionali specifici quali: accompagnatore turistico, guida ambientale, guida turistica, istruttore di guida, autista Punti 2 a titolo
 - attestato di "primo soccorso"
 Punto 1
- h) Residenza nel Comune di Buonconvento Punti 5 Residenza nei comuni limitrofi Punti 2 Residenza negli altri Comuni della Provincia di Siena Punti 1
- i) Per favorire la giovane imprenditoria si attribuiscono n. 2 (due) punti a chi non possiede nessuna autorizzazione di noleggio con conducente.

Il punteggio per ciascun candidato è dato dalla sommatoria dei punti attribuiti secondo la scaletta individuata dalla lettera a) alla lettera i).

Qualora uno o più candidati risultino riportare lo stesso punteggio si farà riferimento all'ordine cronologico della data di presentazione della domanda di ammissione al concorso. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali, il Comune procederà al sorteggio delle domande ammesse.

ART. 14 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Istruttoria delle domande di ammissione sarà eseguita dalla struttura comunale competente, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, per poi formulare la graduatoria di merito che sarà inoltrata al Responsabile della Struttura Comunale competente, per l'assunzione di propria determinazione di approvazione.

- 1. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- 2. Il Responsabile del procedimento verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e, nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito degli accertamenti, rilascia all'assegnatario l'autorizzazione.

Rilascia inoltre, per il veicolo adibito al servizio, un certificato in cui sono riportati gli estremi dell'autorizzazione e della carta di circolazione del veicolo stesso.

3. La graduatoria di cui all'art. 2 c. c) del presente Art.14 ha validità triennale dalla sua data di approvazione ed a essa si farà ricorso qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di assegnazioni.

Art. 15 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità permanente, come sancito dall'Art. 2 lettera a) del D.P.R. 28 maggio 2001, n.311.
- 2. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
- 3. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accettarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto dal titolare a quanto prescritto, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto
- 4. 2. Il titolare dell'autorizzazione di NCC è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

Art. 16 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'Art. 3 della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio e per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2. La designazione di cui al comma 1 avviene sulla base della presentazione al Comune dell'atto, debitamente registrato, da cui risulti l'avvenuta cessione. Al cedente non potrà essere assegnata altra autorizzazione per concorso pubblico o per voltura, se non dopo cinque anni dal trasferimento del titolo a lui intestato.
- 3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente art.10, oppure può essere trasferita, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritto nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, entro il termine massimo di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Art. 17

RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia, con allegato l'originale del titolo abilitativo, all'Ufficio Comunale di Attività Produttive.

Art. 18 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

- 1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dall'Art. 5 del presente regolamento comunale. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono:
- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) risultare omologate dall'ufficio provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone non inferiore a 5, compreso il conducente, e non superiore a 9 categoria internazionale M1 ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente;
- d) essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.
- e) essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima della effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale.
- 2. Nel caso di trasporto di soggetti con handicap grave, i veicoli, appositamente attrezzati, dovranno inoltre essere dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale d'emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedia a rotelle manuali, elettroniche e passeggini secondo la normativa vigente di omologazione NCC. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile facile accesso all'automezzo e visibilità.
- 3. Ulteriori innovative soluzioni, che facilitino il trasporto di persone disabili ed anziane, potranno essere esaminate dall'Amministrazione Comunale e ritenute idonee al servizio.

Art. 19 INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro novanta giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo. Tale termine potrà essere prorogato per altri 90 giorni nel caso in cui egli non abbia la disponibilità del veicolo, ma per cause a lui non imputabili.
- 2. Il Responsabile Struttura comunale competente può determinare, su richiesta dell'interessato e per cause indipendenti dalla sua volontà o comunque per cause di forza maggiore, la proroga dell'inizio dell'attività, la cui durata, di norma, non può essere superiore a sei mesi.

3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di quindici giorni dall'inizio della stessa, all'Ufficio Comunale di Attività Produttive.

Art. 20 ACQUISIZIONE DELLA CORSA E INFORMAZIONE ALL'UTENZA

- 1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore e ove sia autorizzato dalla Giunta Comunale anche presso le aree pubbliche ai sensi dell'Art. 11, comma 5, ai sensi della Legge 15.01.1992 n. 21.
- 2. Il Comune, per garantire un'adeguata informazione, esporrà, in luoghi pubblici, carte comunali con l'elenco dei noleggiatori, con i relativi numeri telefonici ed il luogo di stazionamento del veicolo.
- 3. Il numero telefonico cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio è quello dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 21 COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) Iniziare il servizio contrattato nell'ora e sul posto concordati;
- b) Non fumare in vettura durante la corsa;
- c) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio nei confronti dell'utenza;
- d) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- f) Rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali:
- g) Mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- h) Tenere a bordo dell'autovettura:
- la relativa autorizzazione :
- copia del Regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto, indicante numero di targa del veicolo, committente, data d'effettuazione del servizio, percorso, e recante la dicitura "EMESSA REGOLARE FATTURA N.". Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogatore e dovrà essere conservato per almeno due anni;
- i) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
- l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui sono riportati il nome e lo stemma del Comune;
- il numero telefonico dell'Ufficio della Polizia Municipale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
- j) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- k) Organizzare, in caso d'interruzione del viaggio, il servizio sostitutivo;
- 1) Ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
- m) Consegnare al competente Ufficio comunale dell'Economato, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;

- 2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b. portare animali propri in vettura;
- c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente od in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta;
- e. manomettere il contachilometri:
- f. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- g. applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- h. effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità;
- i. consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- j. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
- k. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la modalità dei portatori di handicap;
- I. utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni durante lo svolgimento della corsa;
- m. sostare al di fuori della rimessa, quando ciò non sia collegato ad un contratto di trasporto in atto.

Art. 22 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

- 1. Agli utenti del servizio di NCC è fatto divieto di:
- a) fumare durante il trasporto,
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito:
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) caricare e scaricare il bagaglio;
- h) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Art. 23

COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

- 1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10, comma 4, della Legge 15.01.1992 n. 21.
- 2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Comunale di Attività Produttive, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nel ruolo di cui all'Art. 3 della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti del titolare, nonché dei dipendenti e loro sostituti.

Art. 24 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo di trasporto o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25 TRASPORTO AI PORTATORI DI HANDICAP

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap.
- 2. Il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc..) non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

Art. 26 TARIFFE

- 1. I criteri della determinazione delle tariffe del servizio di noleggio con conducente risultano definiti dal Ministro dei Trasporti, ai sensi dell'Art. 13, comma 4, della Legge 15.01.1992 n. 21, ovvero secondo le indicazioni del Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993. Nuove disposizioni normative nazionali o regionali sono recepite automaticamente, anche senza apportare alcuna modifica al presente regolamento.
- 2. Le tariffe sono soggette a variazioni, in riferimento agli incrementi dei costi in base ai quali sono state calcolate. Sulla base delle procedure di calcolo previste dalla sopra riportata normativa, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
- 3. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, tenendo conto della tariffa minima e massima. Le tariffe devono essere tenute a disposizione del pubblico all'interno dell'autovettura e della rimessa.
- 4. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 27 CONTACHILOMETRI

- 1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
- 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l'Ufficio Comunale di Attività Produttive.

ART.28 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

- 1. Il titolare può, con l'autorizzazione del Responsabile Struttura comunale competente, sostituire il veicolo in servizio con altro dotato delle stesse caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista da questo regolamento;
- 2. Sull'autorizzazione d'esercizio deve essere apposta l'annotazione della modifica intervenuta.

Art. 29 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1. Il Responsabile Struttura comunale competente può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
- a) la locazione è consentita solo tra imprese autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- b) la vettura locata e quella sostituita appartengano entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'Art. 5:
- c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 30 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- 1. Ogni responsabilità per danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è imputabile unicamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.
- 2. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 31 RECLAMI

- 1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale presso il Comune, con sede in Via Soccini n. 32 piano terra- 53022 Buonconvento telefono 0577 809732 Fax 0577 807212 cellulare 3669844660 che, esperiti gli accertamenti del caso, informa il Responsabile Struttura comunale competente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
- 2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami, tradotto nelle varie lingue.

Art. 32

ASSENZE, ASPETTATIVA, DISTACCHI

- 1. Nei casi in cui l'assenza dal servizio superi i quindici giorni, i titolari di autorizzazione n.c.c. devono, almeno dieci giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
- 2. Ogni titolare, in caso di impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa, deve comunicarlo al Comune appena possibile.

3. Al titolare dell'autorizzazione può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino a 180 giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 giorni.

Art.33 ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Agenti di Polizia di cui all'Art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, che possono promuovere: inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accertare le violazioni.

Art. 34 IDONEITA' DEI MEZZI IN SERVIZIO

- 1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.
- 2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
- 3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
- 4. Nel caso di accertamento negativo, il Responsabile dell'Area Amministrativa concede novanta giorni per la regolarizzazione, trascorsi inutilmente i quali, procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 35 SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
- a) sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689;
- b) provvedimenti di interdizione quali la diffida, la sospensione della autorizzazione, la decadenza o la revoca della autorizzazione.
- 2. nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
- 3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 36 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARE. MISURA E PROCEDIMENTO

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, della Legge n. 21/92 e della Legge Regionale n. 67/93, sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli Art. 106 e 107 del R.D. 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e dalla Legge Regionale 06.09.1993, n. 67;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o revoca dell'autorizzazione.
- Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'Art. 3 della Legge Regionale 06.09.1993, n. 67 e dalla Legge 15.01.1992, n. 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1032,91 a € 5164,57.
- 2. Chiunque esercita l'attività di noleggio con conducente senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 258,23 a € 1032,91.
- 3. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 516,46.
- 4. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore familiare o da un dipendente dell'impresa di noleggio con conducente, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solito al pagamento della sanzione.
- 5. Il pagamento della sanzione amministrativa dovrà avvenire mediante versamento in conto corrente postale n. 14166532 intestato a Comune di Buonconvento Servizio di Tesoreria -, indicando la causale del versamento.

Art. 37 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile Struttura comunale competente, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:
 - a) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violi le norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violi le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
 - d) violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap:
 - e) violi la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
 - f) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
 - g) incorra nelle violazioni di cui agli Art. 186 e 187 del Codice della Strada.
- 2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Comunale competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. Egli ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di sospensione, entro giorni dieci dalla notifica della comunicazione. In caso di rigetto delle giustificazioni, l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
- 3. Il Responsabile della Struttura Comunale competente dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'eventuale recidiva. Il periodo di sospensione dovrà essere comunicato all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 38

SOSPENSIONE CAUTELARE

1. Qualora il titolare o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art.39

DIFFIDA

1. Il titolare di autorizzazione che commetta, entro 365 giorni dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio.

Art. 40 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il Responsabile della Struttura comunale competente dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente con licenze per il servizio taxi, secondo quanto previsto dall'Art. 3, comma 1, del presente Regolamento;
- b) quando il titolare svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore o trasferisca stabilmente lo stazionamento del veicolo in altro Comune;
- c) quando il titolare perda qualcuno dei requisiti d'idoneità morale, finanziaria e professionale;
- d) l'attività sia esercitata da chi non sia titolare dell'autorizzazione o con personale privo di regolare contratto di lavoro dipendente;
- e) non siano rispettati gli obblighi fissati per lo svolgimento del servizio o si verifichi recidiva in violazione del presente regolamento o il titolare sia incorso in due sospensioni delle licenze nell'arco di un anno;
- f) il veicolo, senza autorizzazione, sia adibito su itinerari fissi, con offerta indifferenziata e orari, frequenze e tariffe prestabilite, anche se su tali itinerari non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- g) il veicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare, entro novanta giorni dalla data d'invito del Comune, non abbia ripristinato le suddette condizioni o sostituito il veicolo;
- h) sia trasportato un numero di passeggeri superiore al limite massimo previsto dalla carta di circolazione:
- i) quando il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni secondo quanto previsto dall'Art. 16 del presente Regolamento;
- j) per motivi di pubblico interesse.
- 2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Comunale competente, che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione. Egli ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di revoca, entro giorni dieci dalla notifica della comunicazione. In caso di rigetto delle giustificazioni, l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
- 3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il Responsabile della Struttura comunale competente dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) quando il titolare venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'Art. 3 della Legge Regionale 06.09.1993
 n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal Regola- mento Comunale e dalla vigente normativa;

b) quando il titolare incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per

un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) quando il titolare sospenda ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

d) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;

- e) per inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Art. 3 Legge n. 433/85) o nel Registro delle imprese (Art. 2188 e seguenti del Codice Civile);
- f) ceda la vettura senza sostituirla o non documenti regolare contratto d'acquisto entro novanta giorni dalla data di cessione;

g) rinunci all'autorizzazione;

- h) muoia e gli eredi non ottemperino a quanto stabilito nell'Art.16 comma 3°.
- 2. Il Responsabile Struttura Comunale competente deve emanare il provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento causa della decadenza del titolo o dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza.

Art. 42 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 43 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

REP. 70

COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato all' Albo Pretorio del Comune il giorno 1 2 MAG. 2015 e così per 15 giorni consecutivi.

Lì, 1 2 MAG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Mancusi Rossano

ESECUTIVITA':

X	(immediatamente eseguibile)
	Art. 134 c. 3 D.Lgs 267/2000 (dopo 10 gg. Dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Mancusi Rossano